

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE
AI SENSI DELLA LEGGE 21.1.1994 N. 53
(approvato con delibera 12.09.1994)**

In relazione alle Legge 21.1.1994 n. 53 il Consiglio assume la seguente delibera:

Quanto all'art.7:

La domanda per l'autorizzazione alla notifica deve essere richiesta al Consiglio secondo il seguente schema:

"Io sottoscritto avv.

"iscritto presso Codesto Albo degli Avvocati

c h i e d o

"di essere autorizzato ad avvalermi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali prevista dalla L. 53 del 21.1.1994.

"Dichiaro che non sussistono condizioni soggettive ostative al rilascio della suddetta autorizzazione previste dalla Legge medesima e, in particolare, di non essere, allo stato, sottoposto a procedimenti disciplinari da parte di Consigli d'Ordine anche diversi da quello d'attuale appartenenza."

Il Consiglio valuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge e delibera discrezionalmente in ordine al rilascio di detta autorizzazione:

la facoltà di notificazione potrà essere concessa al richiedente ricorrendo i seguenti presupposti:

- 1) il richiedente dovrà risultare iscritto all'Albo Avvocati di Monza da almeno due anni;*
- 2) dovrà risultare in regola con i pagamenti della quota di iscrizione all'Albo e nel versamento di eventuali tasse di concessione e/o imposta connesse all'esercizio delle facoltà di notificazione;*
- 3) non deve avere riportato, nei cinque anni precedenti la richiesta, condanne non definitive per reati contro il patrimonio e comunque per delitti non colposi. L'esistenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di falso e/o truffa verrà comunque considerata ostativa alla concessione dell'autorizzazione;*
- 4) nel biennio antecedente la richiesta, non dovrà aver subito condanne per il reato di emissione di assegni a vuoto.*

La concessa autorizzazione verrà revocata:

- 1) nel caso in cui l'interessato incorra in più di cinque casi di nullità della notificazione nel corso di un biennio;*
- 2) qualora intervenga provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, anche non passato in giudicato.*

Quanto all'art. 8:

Per la vidimazione del registro di cui al comma 1 dell'art. 8 il Presidente delega il Segretario, ovvero in casi di temporanea assenza o impedimento dello stesso, il Consigliere facente temporaneamente funzioni di Segretario.

Quanto all'art. 4:

Il Consiglio garantirà la restituzione dell'atto vidimato entro lo stesso giorno di presentazione alla Segreteria dell'Ordine, purchè detta presentazione sia avvenuta entro le ore 11,30; gli atti presentati dopo le ore 11,30 verranno restituiti il giorno successivo dopo le ore 10,30.

In considerazione degli orari e del periodo di ferie in cui il Consiglio dell'Ordine rimane chiuso, la presentazione degli atti non sarà possibile nei giorni di sabato e per il periodo dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

Per la vidimazione dei predetti atti il Consiglio esigerà un diritto di € 2,58 per ogni atto indipendentemente dal numero di copie.

Per l'esecuzione pratica della normativa viene istituito nell'ambito del Consiglio un apposito registro cronologico nel quale devono essere annotati:

- numero progressivo annuale;
- data di richiesta della vidimazione;
- data di rilascio;
- richiedente;
- natura dell'atto;
- consigliere vidimante (che rappresenta il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 L. 241/90);
- numero di copie vidimate;
- destinatario della notifica;
- diritti esatti.

Viene altresì stabilito che la vidimazione avvenga mediante apposizione di un timbro che sarà predisposto in unico esemplare con la seguente dicitura:

"Consiglio Ordine Avvocati di Monza"
 "Atto vidimato il"
 "Il Consigliere Delegato"

Detto timbro non potrà essere in nessun modo utilizzato fuori dall'ambito del Consiglio. E' fatto altresì obbligo a tutti i Consiglieri di procedere alla vidimazione solo durante l'orario di ufficio e secondo il predisposto calendario.

L'infrazione alla predetta normativa comporterà conseguenze disciplinari a carico dell'inadempiente oltre alla eventuale nullità della vidimazione per la quale l'autore ne sarà personalmente responsabile.

L'accettazione dell'atto da vidimare è subordinata alla dichiarazione del richiedente che, riportata nella relata di notifica e sottoscritta dallo stesso in qualità di pubblico Ufficiale ex art. 3 L. 53/94, contenga l'indicazione degli estremi della propria autorizzazione e della procura alle liti e certifichi la conformità delle copie agli originali dell'atto da notificare.

Il testo di tale dichiarazione dovrà essere del seguente tenore:

"Io sottoscritto..... autorizzato alla "notificazione con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in "data e munito di procura alle liti rilasciata il da parte "di ho notificato

"il su esteso atto a al suo domicilio in "..... rimettendogliene copia conforme all'originale a "mani di"

(timbro e firma del notificante)

addì"